

CORRISPETTIVI TELEMATICI: I PRINCIPALI CHIARIMENTI

Chi effettua operazioni di «**commercio al minuto e attività assimilate**», per le quali non è obbligatoria l'emissione della fattura (se non richiesta dal cliente), deve certificare i corrispettivi tramite memorizzazione e trasmissione telematica degli stessi all'agenzia delle Entrate.

Ci si propone nel seguito di evidenziare alcuni particolari chiarimenti forniti dall'Agenzia delle Entrate con riferimento a operazioni ricorrenti nella prassi degli operatori.



Nuove regole per l'invio dei corrispettivi dal 1° luglio 2020!!

L'Agenzia delle Entrate con provv. n. 1432217 del 20 dicembre 2019 ha aggiornato le specifiche tecniche per la trasmissione dei dati. Tali novità vi verranno somministrate dettagliatamente più avanti e comunque permettendovi un tempestivo adeguamento.

I corrispettivi potranno essere trasmessi secondo le nuove specifiche a partire dal 1° marzo 2020; alternativamente, fino al 30 giugno 2020, l'invio potrà avvenire secondo le specifiche previste dalla versione precedente.

DECORRENZA OBBLIGO E REGIME DI MORATORIA DELLE SANZIONI:

	DECORRENZA	TERMINE DI TRASMISSIONE CORRISPETTIVI	
Volume d'affari > 400.000 Euro nel 2018	DAL 01/07/2019	Fino al 31/12/2019 (Moratoria)	Entro il mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione.
		Dal 01/01/2020	Entro 12 giorni dalla data di effettuazione dell'operazione.
Volume d'affari < o = 400.000 Euro nel 2018	DAL 01/01/2020	Fino al 30/06/2020 (Moratoria)	Entro il mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione.
		Dal 01/07/2020	Entro 12 giorni dalla data di effettuazione dell'operazione.

Sul punto, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che i soggetti interessati possono temporaneamente (nel corso della moratoria di 6 mesi) adempiere all'obbligo di memorizzazione giornaliera dei corrispettivi mediante i registratori di cassa già in uso, ovvero tramite ricevute fiscali, fino all'attivazione dei nuovi Registratori Telematici (C.M. 29.6.2019, n. 15/E):

L'art. 12-quinquies del decreto Crescita prevede che, nei primi sei mesi di vigenza dell'obbligo, le sanzioni previste dall'art. 2 del Dlgs 127/2015 **NON** si applicano in caso di trasmissione telematica dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri entro il mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione, fermi restando i termini di liquidazione dell'imposta Iva di periodo.

CIRCOLARE 15/E DEL 29.06.2019			
MORATORIA	MEMORIZZAZIONE	TRASMISSIONE DEI DATI	OBLIGHI IN MORATORIA
Le sanzioni previste dall'articolo 2, comma 6 del Dlgs 127/2015 <u>non verranno applicate per sei mesi: fino al 31 dicembre 2019</u> per gli obbligati al 1° luglio 2019	1) Coloro che non hanno potuto attivare il RT memorizzano giornalmente i corrispettivi mediante registratori di cassa già in uso ovvero tramite scontrini e ricevute fiscali oppure ancora mediante procedura web	I soggetti trasmettono i dati relativi ai corrispettivi giornalieri entro il mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione	1) Rilascio al cliente di uno scontrino o di una ricevuta fiscale; 2) Obbligo di tenuta del registro dei corrispettivi fino alla messa in uso del RT; 3) Obbligo di liquidazione dell'Iva periodica nei termini ordinari
fino al 30 giugno 2020 per gli obbligati dal 1° gennaio del prossimo anno	2) Coloro che hanno attivato il RT memorizzano i dati giornalmente con lo stesso	Con le modalità fissate dal provvedimento direttoriale n. 236086 del 4 luglio 2019	

SEMPLIFICAZIONI

- L'adempimento consentirà intanto di eliminare l'obbligo di tenuta del registro dei corrispettivi di cui all'articolo 24 del Dpr 633/1972: ciò in quanto la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati sostituiscono gli obblighi di registrazione delle operazioni effettuate in ciascun giorno;

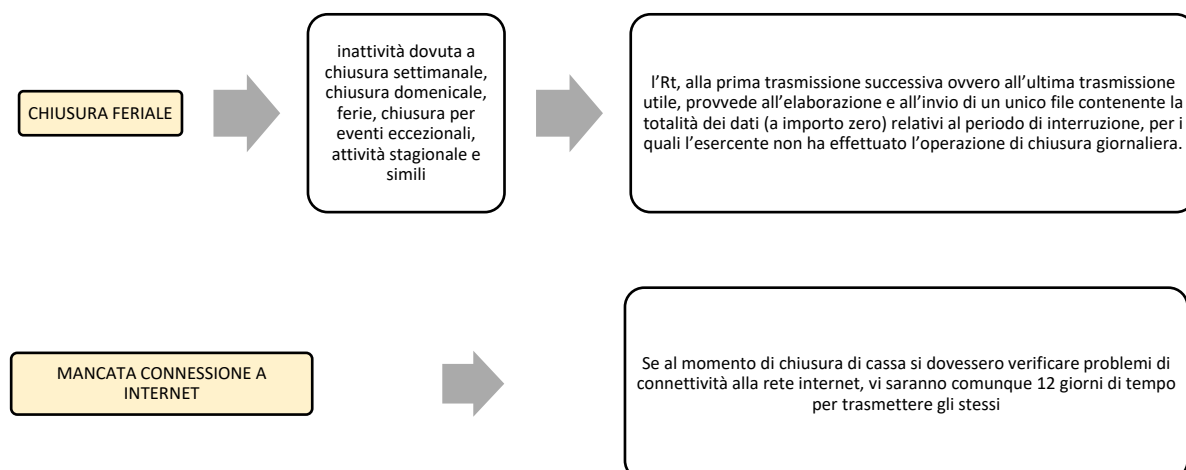


Per consentire al nostro Studio un adeguato controllo dei dati inviati e la corretta registrazione contabile degli stessi, richiediamo la compilazione di un prospetto Excel o cartaceo a vostra scelta con il totale giornaliero dei corrispettivi oltre alla somma del totale per mensilità.

- non sarà più necessaria la conservazione delle copie dei documenti commerciali rilasciati ai clienti (come avveniva, per esempio, con le copie delle ricevute fiscali).
- non dovrà essere più conservato il libretto di servizio, in quanto tutte le informazioni sulla verifica periodica saranno memorizzate e trasmesse telematicamente al Fisco dall'apparecchio e potranno in qualsiasi momento essere consultate nel portale web "Fatture e Corrispettivi".

IPOTESI DI INTERRUZIONE DELLA TRASMISSIONE

L'invio dei dati all'agenzia delle Entrate avviene, tramite una procedura automatizzata, al momento della chiusura giornaliera dell'esercizio commerciale, in una fascia oraria compresa fra le ore 00:00 e le ore 22:00.



DOCUMENTO COMMERCIALE

ELEMENTI OBBLIGATORI

- data e ora di emissione;
- numero progressivo;
- ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome dell'emittente;
- numero di partita Iva dell'emittente;
- ubicazione dell'esercizio;
- descrizione dei beni ceduti e dei servizi resi; per i prodottimedicali in luogo della descrizione può essere indicato il numero di autorizzazione alla loro immissione in commercio (Aic);
- ammontare del corrispettivo complessivo e di quello pagato.

CHIARIMENTI AGENZIA ENTRATE

QUESITO	ISTANZA	SOLUZIONE
<u>TICKETS RESTAURANT</u> <i>L'RT conteggia l'importo dei tickets restaurant sia ai fini dei ricavi sia ai fini IVA, al momento dell'operazione nonostante i medesimi siano poi fatturati periodicamente alla ditta fornitrice; si determina dunque una duplicazione dei ricavi e dell'IVA a debito.</i>	Risposta ad Interpello n. 394/E/2019 Risposta ad Interpello n. 419/E/2019	Gli importi dei <u>tickets restaurant</u> vanno compresi nell'importo complessivo dei corrispettivi trasmessi telematicamente all'Agenzia delle entrate, nonostante gli stessi debbano poi essere fatturati alla società emittente (unico momento in cui l'importo diviene rilevante ai fini della liquidazione dell'Iva). Eventuali disallineamenti verranno giustificati con la corretta rilevazione contabile dei corrispettivi. Nel documento commerciale: - Gli importi incassati mediante ticket restaurant vanno indicati nella voce "pagamento non riscosso" MA - Devono essere altresì evidenziati nella voce "importo pagato". - Deve essere specificata la modalità di pagamento.
<u>CORRISPETTIVI NON RISCOSSI</u>		<u>I corrispettivi non riscossi</u> vanno compresi nell'importo complessivo dei corrispettivi trasmessi telematicamente all'Agenzia delle entrate, nonostante gli stessi debbano poi essere fatturati alla società emittente. Eventuali disallineamenti verranno giustificati con la corretta rilevazione contabile dei corrispettivi. Nel documento commerciale: Gli importi non incassati vanno indicati nella voce "pagamento non riscosso"
<u>VENDITE DI BIGLIETTI ED ABBONAMENTI DEGLI AUTOBUS.</u>	Risposta ad Interpello n. 394/E/2019	Per la vendita di titoli di viaggio non vanno emessi i documenti commerciali né memorizzati e trasmessi i relativi corrispettivi. Questi ultimi, infatti, sono costituiti dal solo aggio per la rivendita (art. 74, D.P.R. 633/1972), il quale va documentato mediante fattura emessa nei confronti del gestore del servizio di trasporto.
<u>VENTILAZIONE DEI CORRISPETTIVI</u>	Risposta ad Interpello n. 420/E/2019	In tali casi il contribuente potrebbe non essere in grado di indicare l'aliquota Iva applicabile alle singole operazioni (in quanto l'aliquota in fase di vendita discende dall'ammontare degli acquisti); pertanto, nel documento commerciale potrà inserire, in luogo dell'aliquota Iva, la codifica «AL-Altro non Iva» nel campo «Natura», anche se essa si riferisce ad operazioni escluse dall'applicazione dell'imposta.
<u>PRESTAZIONI DI RISTORANTI E ALBERGHI NEI CONFRONTI DI AGENZIE VIAGGIO</u>	Risposta ad Interpello n. 486/E/2019	Le prestazioni rese da ristoranti ed alberghi vanno memorizzate e trasmesse all'Agenzia delle Entrate, indicando che si tratta di «corrispettivo non riscosso» qualora il rimborso debba avvenire dalle agenzie di viaggio. A queste potrà essere inviata una fattura pro-forma o documento simile, incluso il documento commerciale, per ottenere il pagamento del corrispettivo (fatto che determinerà l'esigibilità dell'imposta). Eventuali disallineamenti con la liquidazione Iva verranno giustificati con la corretta rilevazione contabile dei corrispettivi.

FATTURA EMESSA IN BASE A DOCUMENTO COMMERCIALE PRECEDENTEMENTE EMESSO

	Qualora l'esercente intenda avvalersi del maggior termine di 12 giorni per emettere la fattura elettronica, dovrà al termine della prestazione emettere il documento commerciale. La fattura andrà emessa riportando gli estremi del documento commerciale: in particolare, il blocco informativo "AltriDatiGestionali" va compilato riportando: › nel campo "TipoData" le parole "NUMERO DOC. COMMERCIALE"; › nel campo "RiferimentoTesto" l'identificativo alfanumerico del documento commerciale; › nel campo "RiferimentoNumero" il numero progressivo del documento commerciale; › nel campo "RiferimentoData" la data del documento commerciale. L'importo andrà compreso in quello complessivo dei corrispettivi trasmessi telematicamente all'Agenzia delle entrate, nonostante gli stessi debbano poi essere fatturati successivamente. Eventuali disallineamenti con la liquidazione Iva saranno trattati dall'Amministrazione finanziaria come indicato nella Risposta ad Interpello n. 419/2019.
--	--



Con decorrenza dal 1 luglio 2020 il tracciato per l'invio dei dati sarà modificato per consentire di distinguere i corrispettivi non riscossi. È il caso degli importi relativi agli omaggi, o di quelli evidenziati nei documenti commerciali emessi a fronte di cessioni di beni non consegnati o di prestazioni di servizi non pagate, nonché delle operazioni per le quali, successivamente, viene emessa fattura (potrebbe essere il caso dei servizi di ristorazione resi a clienti abituali, per i quali il pagamento viene effettuato a fine mese). Il nuovo tracciato prevede anche la differenziazione dei valori dei corrispettivi pagati mediante ticket restaurant.

ANNULLI E RESI MERCE

Ottica "XXXXX" di COGNOME E NOME P.I. 00000000000 Via XXXXXXX, Y Roma (RM), 00100		
DOCUMENTO COMMERCIALE emesso per RESO MERCE		
Documento di riferimento: N. 0002-0003 del 14-12-2016		
DESCRIZIONE	IVA	Prezzo(€)
Prodotto "A"	22%	150,00
Prodotto "B"	4%	50,00
Subtotale		200,00
TOTALE COMPLESSIVO		200,00
di cui IVA		28,98
15-12-2016 11:00 DOCUMENTO N. 0001-0002 C.F. Cliente XXXYYY00X00Y000Y RT 251AT123456 Arrivederci e Grazie!		

Layout documento commerciale per reso merce - Allegato alle specifiche tecniche -

Innanzitutto, occorre partire dal fatto che il Rt dispone di funzioni per la correzione di operazioni effettuate prima del momento di emissione del documento commerciale. Successivamente può essere utilizzato solamente il documento commerciale emesso per **reso merce** o per **annullo**:

- Per consentire la corretta emissione del documento commerciale in caso di reso merce o annullo, occorre ricercare nella memoria permanente del Rt il documento commerciale principale;
- In caso di esito negativo, il Rt consente l'inserimento manuale dei dati di riferimento del documento principale (esempio: doc. originario emesso da cassa diversa).

RESO MERCE: Può essere effettuato a una "cassa" diversa da quella dove è stata effettuata la vendita originale della merce, a prescindere che le casse siano presenti nello stesso punto vendita o in un altro locale commerciale appartenente alla stessa catena con l'unica condizione che entrambi i punti vendita siano gestiti da una stessa partita Iva.

ANNULLO: queste nella maggior parte dei casi avvengono per correggere la duplicazione delle operazioni o a causa di ripensamenti da parte degli stessi clienti. Inoltre, **l'annullo deve necessariamente essere fatto nello stesso giorno e quindi prima della chiusura giornaliera e attraverso la stessa "cassa" in cui è avvenuta la vendita.**

Indispensabile la massima trasparenza nei dati di contabilità al fine di evitare contestazioni o comunque per essere in grado di rispondere alle inevitabili richieste di chiarimenti da parte del fisco.

LOTTERIA DEGLI SCONTRINI - RINVIO - PREMI SPECIALI



Rinvio della lotteria all'1.7.2020

L'art. 20 del DL 124/2019 convertito differisce dall'1.1.2020 all'1.7.2020 l'avvio della lotteria degli scontrini, allineando tale

termine di decorrenza all'entrata in vigore, a regime, dei nuovi obblighi di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi.

Rinvio al 30.6.2020 dell'adeguamento dei registratori telematici

Conseguentemente, è stato differito dal 31.12.2019 al 30.6.2020 il termine entro cui gli esercenti devono adeguare i registratori telematici alle nuove funzioni richieste per l'attuazione della lotteria, vale a dire l'acquisizione del "codice lotteria" dei clienti e la trasmissione dei dati delle operazioni valide per la partecipazione alle estrazioni dei premi (cfr. provv. Agenzia delle Entrate 23.12.2019 n. 1432381).

Gli artt. 19 e 20 del DL 124/2019 convertito apportano alcune modifiche alla disciplina della c.d. "lotteria degli scontrini", con lo scopo di rafforzare l'efficacia della misura e di favorire la diffusione dei pagamenti elettronici.

Di cosa si tratta:

La "lotteria degli scontrini" consentirà ai soggetti che effettuano acquisti di beni o servizi, presso esercenti che trasmettono in via telematica i dati dei corrispettivi, di partecipare all'estrazione a sorte di premi messi in palio.

La partecipazione alla lotteria è ammessa per le persone fisiche maggiorenni, residenti in Italia, che effettuano acquisti al di fuori dell'esercizio d'impresa, arte o professione. Inoltre, ai fini dell'estrazione:

- il cliente dovrà comunicare all'esercente, all'atto dell'acquisto, il proprio codice identificativo ("codice lotteria"): Il **codice lotteria** non è altro che uno "pseudonimo" del codice fiscale, rilasciato dietro richiesta degli interessati dall'agenzia delle Dogane e Monopoli. Si tratta di un codice identificativo univoco che il consumatore finale genererà sul "portale della lotteria".
- l'esercente dovrà inviarlo all'Agenzia delle Entrate, unitamente ai dati dell'operazione effettuata (cfr. provv. Agenzia delle Entrate 31.10.2019 n. 739122).

Sistema di segnalazione delle violazioni

In sede di conversione in legge, è stata abolita la sanzione amministrativa inizialmente prevista dall'art. 20 del DL 124/2019 per gli esercenti che avessero rifiutato di acquisire il codice identificativo del cliente o che avessero omissso di inviare i dati delle operazioni valide per la lotteria.

Il nuovo art. 20 del DL 124/2019 convertito si limita a prevedere un meccanismo di segnalazioni da parte dei clienti. Nello specifico, stabilisce che il cliente ha la facoltà di segnalare sul sito dell'Agenzia delle Entrate, in apposito portale, se l'esercente si è rifiutato di acquisire il codice lotteria. Tale segnalazione sarà poi utilizzata dall'Agenzia delle Entrate e dalla Guardia di finanza nell'ambito delle attività di analisi del rischio di evasione.

Esenzione fiscale dei premi

Per incoraggiare la partecipazione alla lotteria, viene stabilito che i premi attribuiti nell'ambito della stessa non concorrono a formare il reddito del percipiente, per cui sono esclusi dall'imposizione ai fini IRPEF. Inoltre, sono esenti da qualsiasi ulteriore prelievo erariale.

Istituzione di premi speciali in caso di pagamenti elettronici

La definizione delle modalità di estrazione, dell'entità dei premi, nonché di ogni altra disposizione attuativa della lotteria è demandata a un provvedimento dell'Agenzia delle Dogane e Monopoli, da adottare d'intesa con l'Agenzia delle Entrate.

L'art. 19 del DL 124/2019 convertito prevede che con il medesimo provvedimento:

- vengano istituiti premi speciali, da attribuire agli acquirenti che effettuano il pagamento mediante mezzi elettronici, mediante estrazioni aggiuntive rispetto a quelle ordinarie;
- vengano istituiti dei premi anche per gli esercenti che certificano le operazioni ex art. 2 co. 1 del DLgs. 127/2015 (ossia mediante registratori telematici o procedura *web* dell'Agenzia delle Entrate).

Va tuttavia rilevato che, in base a quanto indicato nella relazione illustrativa di accompagnamento al decreto, l'attribuzione dei premi per gli esercenti sembra sia comunque subordinata all'utilizzo di mezzi di pagamento elettronici.

Il nostro Studio si farà carico di fornire ogni ulteriore aggiornamento sul tema, fermo restando che per ogni dettaglio tecnico il referente principale dovrà necessariamente essere il fornitore dell'hardware e software gestionale.